

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 2843

## DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

**(BERLUSCONI)**

E DAL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

**(MARONI)**

DI CONCERTO CON IL MINISTRO PER GLI ITALIANI NEL MONDO

**(TREMAGLIA)**

E CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

**(TREMONTI)**

Conversione in legge del decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza

*Presentato l'11 giugno 2002*

ONOREVOLI DEPUTATI! — Il presente decreto-legge è volto a dare soluzione ad alcune problematiche di particolare gravità sia nel campo degli interventi volti a gestire situazioni di eccedenze occupazionali sia in campo previdenziale.

L'articolo 1 è finalizzato ad offrire adeguato sostegno ai lavoratori coinvolti in quei casi di crisi aziendale che sono andati via via caratterizzandosi, da un lato, per le notevoli aspettative maturate dai lavoratori, dall'altro, per una tensione sociale così forte da imporre una risoluzione immediata e definitiva della problematica.

Il comma 1 è rivolto all'indotto petrolifero e petrolchimico di Gela, di Milazzo

e di Priolo. I destinatari dell'intervento sono i lavoratori che siano stati licenziati dal 29 marzo 2001 fino al 31 maggio 2003. In favore di tali soggetti, il trattamento di mobilità ai sensi dell'articolo 7 della legge 23 luglio 1991, n. 223, pari a quarantotto mesi, viene prorogato fino al raggiungimento del trattamento pensionistico e, comunque, per un periodo massimo di trentasei mesi.

Analogamente, con il comma 2 viene concessa, ai lavoratori già dipendenti da aziende del settore tessile operanti nei territori di cui all'Obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 licenziati dal 1° giugno 2002 al 31 maggio 2003, una proroga del-

l'indennità di mobilità rispetto al periodo di quarantotto mesi cui avrebbero diritto ai sensi della normativa vigente. Anche in questo caso, la proroga della prestazione di mobilità spetta fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici, e comunque per un massimo di quarantotto mesi.

In merito alle situazioni di cui ai primi due commi, va sottolineato ancora che l'intervento legislativo immediato, che permette ai lavoratori più anziani di prolungare l'indennità di mobilità fino al raggiungimento dei requisiti pensionistici, consentirebbe di chiudere delle vertenze sindacali che si trascinano da lungo tempo. Infatti, a legislazione vigente, la messa in mobilità riguarderebbe invece i lavoratori più giovani, che avrebbero quindi, nelle aree interessate, relevantissimi problemi di rioccupazione.

Il comma 3 dispone che le aziende interessate sono tenute a versare all'INPS, oltre al salario di ingresso per la mobilità di cui all'articolo 5, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, un importo aggiuntivo, pari a sei mesi del trattamento di mobilità.

Il comma 4 è volto a delineare un sistema che non riduca l'intervento di cui ai commi 1 e 2 ad una mera sussidiazione del reddito. La proroga del trattamento di mobilità viene infatti accordata a condizione che, durante tale periodo, i fruitori delle prestazioni vengano impegnati in attività socialmente utili. All'INPS è demandata la verifica dell'effettivo impegno dei lavoratori interessati nelle citate attività.

Il comma 5 riguarda la società Case di cura riunite di Bari. Tale società, assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria a far data dal 14 febbraio 1995, ha potuto fruire del trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria (CIGS) a decorrere dalla predetta data, essendo inquadrata nel settore industria. L'articolo 1, comma 234, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha peraltro disposto che, dal 1° gennaio 1997, alcuni settori, tra cui anche quello di appartenenza della società di cui trattasi, prima inquadrati nell'industria, fossero inquadrati nel settore terziario, con conseguente esclusione dal

campo di applicazione della CIGS e della mobilità. Un'interpretazione in senso estensivo della normativa in questione ha consentito la prosecuzione del trattamento di CIGS in favore dei dipendenti dalla società in oggetto sino ad esaurimento della procedura di amministrazione straordinaria: tale beneficio è stato quindi concesso sino al 13 maggio 2002, periodo non più prorogabile ai sensi della vigente normativa concernente la procedura concorsuale cui l'azienda risulta ancora assoggettata (decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270). La predetta interpretazione ha avuto il fine di salvaguardare unicamente il processo di CIGS, escludendosi, cioè, la possibilità di fare ricorso all'istituto della mobilità.

Alla luce di quanto sopra esposto, sottolineato ancora che il trattamento di cassa integrazione è scaduto il 14 maggio 2002, la norma proposta ha lo scopo di salvaguardare il reddito dei lavoratori interessati (1800 unità) mediante la corresponsione di un trattamento pari all'80 per cento dell'indennità di mobilità per un periodo di ventiquattro mesi, ponendo, tuttavia, come condizione per la fruizione del predetto trattamento la partecipazione dei lavoratori beneficiari a corsi di formazione indetti dalla regione o dai competenti enti locali. Ciò al fine di agevolare la rioccupazione dei suddetti lavoratori.

I commi 6, 7 e 8 prevedono una serie di disposizioni atte a qualificare l'intervento di cui al comma 5 anche sui versanti della formazione del lavoratore e della ricollocazione sul mercato del lavoro. Viene infatti stabilito:

che i lavoratori beneficiari del trattamento debbono obbligatoriamente frequentare corsi di formazione professionale indetti dalla regione o dai competenti enti locali;

che i soggetti pubblici promuovono procedure per l'affidamento di attività esternalizzabili;

che i lavoratori interessati ad intraprendere un'attività autonoma possono ottenere la corresponsione anticipata del trattamento nella misura ancora non fruita.

L'articolo 2 proroga fino al 31 dicembre 2002 l'efficacia della norma, scaduta il 31 dicembre 2001, che consente di assumere, con sgravi contributivi, i lavoratori licenziati dalle aziende con meno di 15 dipendenti. Tale strumento normativo ha finora egregiamente funzionato come sorta di ammortizzatore sociale in grado di «raffreddare» diverse situazioni di tensione occupazionale, con riferimento ai lavoratori impiegati da aziende con meno di 15 dipendenti. L'esigenza di ripristinare con immediatezza questa possibilità — tenuto anche conto che tali dipendenti si trovano oggi, complessivamente, in una situazione di attenuata tutela rispetto ai lavoratori in forza alle imprese di maggiori dimensioni — è dimostrata dalle varie pressanti sollecitazioni espresse in questo senso sia dagli organismi datoriali che dai responsabili delle politiche del lavoro degli enti locali.

L'articolo 3 riguarda la problematica pensionistica dei lavoratori italiani che rientrano definitivamente dalla Svizzera. L'Accordo aggiuntivo — entrato in vigore nel 1973 — alla convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale del 14 dicembre 1962, prevede la possibilità, per i lavoratori italiani, di chiedere il trasferimento alle assicurazioni italiane dei contributi versati in Svizzera, al fine di ottenere un'unica prestazione di vecchiaia o di anzianità allorché siano definitivamente rientrati in Italia e non abbiano beneficiato di alcuna prestazione pensionistica in Svizzera.

Nelle more della trattativa per la rinegoziazione di tale accordo, molto oneroso per l'Italia poiché i contributi vengono trasferiti al puro valore nominale, senza alcuna rivalutazione monetaria, è stato firmato, il 21 giugno 1999, l'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera, che prevede la decadenza delle convenzioni bilaterali concluse dalla Svizzera con gli Stati membri.

Pertanto, anche l'Accordo aggiuntivo sul trasferimento dei contributi decadrà automaticamente poiché è contrario ai principi (totalizzazione e parità di trattamento) che costituiscono i cardini del coordinamento dei sistemi di sicurezza

sociale. Già in sede di negoziato con la Svizzera, tale circostanza ha fatto escludere, da parte della Commissione europea, la possibilità di fare salva la clausola di favore del trasferimento dei contributi.

Tutto ciò premesso, la brusca interruzione della possibilità di trasferire i contributi, e dunque, di conseguire la pensione di anzianità comprensiva dei periodi lavorativi effettuati in Svizzera, rischia di porre in una situazione di grave difficoltà molti cittadini italiani emigrati in tale Paese e non ancora in possesso dei requisiti per la pensione di vecchiaia. Questi lavoratori, infatti, compresi in una fascia d'età che va dai 53 ai 65 anni, sono oggi facilmente soggetti al licenziamento ed hanno scarse possibilità di trovare una nuova occupazione.

Poiché l'accordo in parola, essendo intervenute le ratifiche da parte di tutti gli Stati membri, è entrato in vigore il 1° giugno 2002, l'intervento predisposto, inteso a dare un'immediata soluzione, ancorché parziale, alla problematica descritta, riveste un preminente carattere d'urgenza.

Nel merito, l'articolo consente, fino all'entrata in vigore del provvedimento di riforma delle pensioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, di calcolare la pensione dei cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione sull'intera anzianità contributiva, comprensiva quindi dell'anzianità svizzera, fino al compimento, da parte dell'interessato, dell'età pensionabile prevista dall'ordinamento elvetico (65 anni).

Dal mese successivo al compimento di questa età, l'importo della pensione è ricalcolato in pro-rata secondo la normativa comunitaria di sicurezza sociale.

Per quanto concerne gli aspetti finanziari conseguenti all'attuazione delle disposizioni del presente provvedimento, con l'articolo 4 è stabilito che ai relativi oneri, dettagliatamente illustrati nella relazione tecnica, si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

## RELAZIONE TECNICA

(Articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni).

Articolo 1 – Interventi relativi a situazioni di crisi aziendale.

Commi 1 e 3.

1. La disposizione di cui al comma 1, rivolta all'indotto petrolifero e petrolchimico di Gela, Milazzo e Priolo, prevede per i lavoratori licenziati tra il 29 marzo 2001 e il 31 maggio 2003 la proroga, per un periodo massimo di trentasei mesi, del trattamento di mobilità (stabilito in quarantotto mesi) di cui all'articolo 7 della legge n. 223 del 1991, ridotto del 20 per cento. Ai sensi del comma 3, l'azienda è tenuta a versare all'INPS, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, una somma pari al trattamento di mobilità per un periodo di sei mesi.

2. Il trattamento di cui al precedente punto è concesso fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento, e comunque nel limite massimo di 630 lavoratori.

3. Gli effetti finanziari aggiuntivi sulla finanza pubblica, trattandosi di lavoratori con almeno 50 anni di età e operanti al Sud, beneficiari quindi in via ordinaria di quarantotto mesi di tutela, si manifesteranno in termini positivi nei primi anni (somma, di cui al comma 3, a carico delle aziende) e negativi nel periodo compreso tra il 2005 e il 2010. Ipotizzando una distribuzione lineare (mensile) dei licenziamenti nel periodo previsto, e sulla base dei seguenti parametri:

Platea dei beneficiari:	630 unità
Indennità mensile di mobilità ridotta del 20%:	597 euro
Contribuzione figurativa mensile:	465 euro
Importo mensile assegni nucleo familiare:	35 euro
Durata del trattamento:	36 mesi

si ha:

(importi in euro)

Maggiori oneri (comma 1)

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
0	0	0	-558.108	-3.986.483	-7.547.740	-7.733.776	-4.305.401	-744.143	0

## Maggiori entrate (comma 3)

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
481.428	1.467.135	1.611.214	463.113	5.146	0	0	0	0	0

## Effetti finanziari netti (commi 1 e 3)

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
481.428	1.467.135	1.611.214	- 94.995	-3.981.337	-7.547.740	-7.733.776	-4.305.401	- 744.143	0

*Commi 2 e 3.*

1. La disposizione di cui al comma 2, rivolta ai lavoratori del settore tessile operanti nei territori di cui all'obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93, licenziati tra il 1°giugno 2002 e il 30 maggio 2003, prevede la proroga, per un periodo massimo di quarantotto mesi, del trattamento di mobilità (stabilito in quarantotto mesi) di cui all'articolo 7 della legge n. 223 del 1991. Detto trattamento è ridotto del 20 per cento. Anche in questo caso, ai sensi del comma 3, l'azienda è tenuta a versare all'INPS, oltre a quanto previsto dall'articolo 5, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, una somma pari al trattamento di mobilità per un periodo di sei mesi.

2. Il trattamento di cui al precedente punto è concesso fino al raggiungimento dei requisiti minimi per il pensionamento, e comunque nel limite massimo di 120 lavoratori.

3. Gli effetti finanziari aggiuntivi sulla finanza pubblica, trattandosi di lavoratori con almeno 50 anni di età e operanti al Sud, beneficiari quindi in via ordinaria di quarantotto mesi di tutela, si manifesteranno in termini positivi nei primi anni (somma, di cui al comma 3, a carico delle aziende) e negativi nel periodo compreso tra il 2006 e il 2011. Ipotizzando una distribuzione lineare (mensile) dei licenziamenti nel periodo previsto e sulla base dei seguenti parametri (tenuto conto che gli importi dell'indennità e della contribuzione figurativa differiscono da quelli indicati per il precedente comma 1 in ragione della diversa decorrenza del trattamento):

Platea dei beneficiari:	120 unità
Indennità mensile di mobilità ridotta del 20%:	609 euro
Contribuzione figurativa mensile:	479 euro
Importo mensile assegni nucleo familiare:	35 euro
Durata del trattamento:	48 mesi

si ha:

(importi in euro)

Maggiori oneri (comma 2)

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
0	0	0	0	-112.270	-1.302.331	-1.616.687	-1.616.687	-1.504.417	-314.356

Maggiori entrate (comma 3)

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
21.754	252.346	313.257	193.610	2.175	0	0	0	0	0

Effetti finanziari netti (commi 2 e 3)

2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
21.754	252.346	313.257	193.610	-110.095	-1.302.331	-1.616.687	-1.616.687	-1.504.417	-314.356

*Commi 5 e 8.*

1. La disposizione, al comma 5, prevede la corresponsione di un trattamento pari all'80 per cento del trattamento massimo di mobilità per un periodo di ventiquattro mesi, a decorrere dal 14 maggio 2002, per i lavoratori dipendenti della società Case di cura riunite di Bari, nel limite massimo di 1800 unità.

2. Secondo quanto previsto dal comma 8 i predetti lavoratori, se intenzionati ad intraprendere attività autonoma, possono ottenere la corresponsione anticipata del trattamento.

3. Gli effetti finanziari sono stati quindi calcolati sulla base dei seguenti parametri:

Platea dei beneficiari:	1800 unità
Trattamento mensile pari all'80 per cento del trattamento massimo di mobilità:	746 euro
Contribuzione figurativa mensile:	465 euro
Importo mensile assegni nucleo familiare:	35 euro
Durata del trattamento:	24 mesi

4. Si precisa che nel calcolo degli effetti finanziari non si è tenuto conto dell'eventuale anticipo previsto dal comma 8, ritenendo che

l'effetto di detto anticipo sarebbe più che compensato dalla mancata corresponsione della contribuzione figurativa e degli assegni per nucleo familiare.

Effetti finanziari (importi in euro)

2002	2003	2004
-16.821.945	-26.915.112	-10.093.167

*Articolo 2 - Proroga dell'iscrizione alle liste di mobilità per i lavoratori delle aziende con meno di quindici dipendenti.*

La disposizione proroga fino al 31 dicembre 2002 l'efficacia della norma, scaduta il 31 dicembre 2001, che consente di assumere con sgravi contributivi i lavoratori licenziati da aziende con meno di quindici dipendenti, adeguando i finanziamenti per gli anni 2000 e 2001 alle effettive esigenze rappresentate dall'INPS a consuntivo. Per gli anni 2002 e 2003 il finanziamento viene determinato in 23,2 milioni di euro annui.

Gli effetti finanziari sono così modulati:

Effetti finanziari (importi in euro)

2002	2003
-60.425.457	-23.240.560

L'anno 2002 ingloba gli incrementi relativi agli anni 2000 e 2001 (18,6 milioni di euro annui), nonché il finanziamento previsto per lo stesso anno 2002 (23,2 milioni di euro).

*Articolo 3 - Lavoratori rientrati dalla Svizzera.*

Come è noto, l'estensione dei regolamenti comunitari in materia di sicurezza sociale alla Svizzera, abolisce il trasferimento all'INPS della contribuzione versata per attività lavorativa svolta in Svizzera previsto, invece, dalla convenzione bilaterale. Pertanto, a tutela dei diritti pensionistici dei lavoratori resta applicabile il principio della totalizzazione che pone separatamente a carico dei due sistemi previdenziali le prestazioni derivanti dalla contribuzione da essi acquisita.

Al riguardo si osserva preliminarmente che il trasferimento dei contributi svizzeri alle gestioni dell'INPS (che può essere richiesto dai lavoratori che abbiano compiuto l'età prevista dalla legislazione italiana per la pensione di vecchiaia ovvero abbiano perfezionato il

requisito per il pensionamento di anzianità) avviene trasformando in lire italiane i contributi individuali, espressi in franchi svizzeri, con il valore di cambio della data della domanda di trasferimento. La detta contribuzione è successivamente trasformata in retribuzione, dividendola per l'aliquota contributiva italiana, e viene attribuita all'assicurato per i periodi assicurativi lavorati in Svizzera. Inoltre, ove con l'accredito dei contributi trasferiti dovesse determinarsi una diminuzione della retribuzione media pensionabile settimanale vantata in Italia dal lavoratore, si tiene conto del periodo trasferito ai soli fini della determinazione dell'anzianità contributiva (parentesi neutra).

Da quanto specificato emerge che gli effetti finanziari connessi al detto trasferimento, a fronte della elevata tutela dell'assicurato, costituiscono un onere per le gestioni dell'INPS in quanto le somme incassate a titolo di contribuzione sono risultate sistematicamente insufficienti a coprire gli oneri futuri che ne derivano.

La previsione legislativa in fase di studio pone a carico dell'INPS il complesso dei benefici pensionistici derivanti dalla proroga di un anno e mezzo degli effetti del trasferimento, limitando gli oneri finanziari a carico dell'Istituto per l'intervallo di tempo che intercorre dalla concessione del beneficio fino alla data del perfezionamento dei requisiti per l'acquisizione del pro-rata svizzero.

La stima degli oneri conseguenti, di cui si espone una sintesi nelle tabelle allegate, è stata determinata in termini di rate di pensione.

Al riguardo si è considerata la somma delle maggiori rate di pensione, derivanti dalla inclusione nel calcolo della rendita spettante in Italia delle anzianità vantate nell'assicurazione svizzera, dovute per l'intervallo di tempo intercorrente fra la decorrenza della pensione italiana e la data di perfezionamento del diritto alla totalizzazione.

In dettaglio si osserva che il predetto onere risulta fortemente variabile da caso a caso, in relazione ai parametri individuali (quali il sesso, l'età, la carriera assicurativa, l'epoca di versamento e la gestione presso la quale l'assicurato risulta iscritto) vantati dall'assicurato all'atto del trasferimento.

Si passa da un onere minimo per i casi in cui il trasferimento permette il solo perfezionamento dell'anzianità contributiva prevista per il diritto a pensione (si tratta di assicurati con anzianità prossima a quella per il pensionamento, sia esso di vecchiaia o di anzianità, e con carriera retributiva piuttosto appiattita nel tempo), ad un onere medio alto per i lavoratori che perfezionano il requisito contributivo e possono vantare in Italia una carriera con dinamica elevata. Si raggiunge il massimo dei costi per quei casi in cui la contribuzione svizzera, seppure riferita a periodi remoti, entra nel calcolo della retribuzione pensionabile (si tratta di assicurati che perfezionano il diritto a pensione di anzianità e che possono vantare contribuzione in differenti gestioni assicurative). Peraltro, va tenuto presente che la collettività dei lavoratori che in passato hanno beneficiato della convenzione risulta composta da soggetti con retribuzioni medio basse.

Ciò premesso, ai fini della determinazione degli oneri connessi alla nuova normativa si è tenuto conto delle sintetiche indicazioni statistico-contabili fornite dalla Cassa svizzera di compensazione.

Queste, per la determinazione del numero dei beneficiari, consentono di ipotizzare per i prossimi cinque anni:

a) un numero medio annuo di soggetti interessati pari a 12.000 unità;

b) una distribuzione dei richiedenti secondo le seguenti caratteristiche:

60 per cento di soggetti con età inferiore a 60 anni;

30 per cento di soggetti con età compresa tra 60 e 64 anni;

10 per cento di soggetti con età pari o superiore a 65 anni.

Ai fini del calcolo del beneficio pensionistico si è tenuto conto:

1) dell'anzianità media trasferita dalla Svizzera, differenziata secondo le età all'atto del trasferimento, pari nel complesso a circa 8 anni;

2) di una durata media del beneficio di 7,5 anni per i soggetti di età inferiore a 60 anni, e una durata media di 3,5 anni per i soggetti compresi fra 60 e 64 anni;

3) di una retribuzione media di riferimento desunta dalle informazioni disponibili.

In base a tali ipotesi, si è quindi calcolato un beneficio pensionistico medio *pro-capite* pari a circa 1.425 euro annui.

Oneri per prestazioni pensionistiche derivanti dal riconoscimento — fino al raggiungimento dell'età pensionabile prevista dalla legislazione svizzera — dei periodi di lavorativi svolti in Svizzera da lavoratori italiani, ai fini dell'acquisizione del diritto e della misura della pensione nel regime obbligatorio italiano.

#### DURATA DELLA NORMA PROPOSTA:

1° giugno 2002-31 dicembre 2003 (1,5 anni)

<i>Anno</i>	<i>Numero beneficiari</i>	<i>Beneficio medio individuale (migliaia di euro)</i>	<i>Onere complessivo (migliaia di euro)</i>
2002	6.000	1,425	4.276,0
2003	17.942	1,447	17.277,0
2004	17.750	1,469	26.066,0
2005	17.540	1,491	26.144,0
2006	15.846	1,513	23.974,0
2007	12.678	1,536	19.468,0
2008	12.442	1,559	19.393,0
2009	12.189	1,582	19.283,0
2010	7.975	1,606	12.805,0
<i>Totale</i>			<i>168.686,0</i>

## XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

<i>1) Interventi di cui agli articoli 1 (commi 1, 2, 3, 5 e 8) e 2 (importi in euro)</i>											
<i>A) Oneri</i>											
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	
Articolo 1											
Comma 1	-	-	-	-558.108	-3.986.483	-7.547.740	-7.733.776	-4.305.401	-744.143	-	
Comma 2	-	-	-	-	-112.270	-1.302.331	-1.616.687	-1.616.687	-1.504.417	-314.356	
Commi 5 e 8	-16.821.945	-26.915.112	-10.093.167								
Articolo 2	-60.425.457	-23.240.560									
Totale	-77.247.402	-50.155.672	-10.093.167	-558.108	-4.098.753	-8.850.071	-9.350.463	-5.922.088	-2.248.560	-314.356	
<i>B) Maggiori entrate</i>											
Articolo 1											
Comma 3, con riferimento ai soggetti del comma 1	481.428	1.467.135	1.611.214	463.113	5.146	-	-	-	-	-	
Comma 3, con riferimento ai soggetti del comma 2	21.754	252.346	313.257	193.610	2.175	-	-	-	-	-	
Totale	503.182	1.719.481	1.924.471	656.723	7.321	-	-	-	-	-	
<i>C) Effetto netto complessivo</i>											
Totale	-76.744.220	-48.436.191	-8.168.696	98.615	-4.091.432	-8.850.071	-9.350.463	-5.922.088	-2.248.560	-314.356	
<i>2) Interventi di cui all'articolo 3 (importi in euro)</i>											
Articolo 3											
Totale	-4.276.000	-17.277.000	-26.066.000	-26.144.000	-23.974.000	-19.468.000	-19.393.000	-19.283.000	-12.805.000		
Totale	-4.276.000	-17.277.000	-26.066.000	-26.144.000	-23.974.000	-19.468.000	-19.393.000	-19.283.000	-12.805.000		

Agli oneri indicati nella tabella riassuntiva si provvede utilizzando le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 3, e le risorse del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, che presenta, sulla base della comunicazione prodotta dal competente Dipartimento per le politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, congrue disponibilità.

## ALLEGATO

(Previsto dall'articolo 17, comma 30,  
della legge 15 maggio 1997, n. 127)

TESTO INTEGRALE DELLE NORME ESPRESSAMENTE  
MODIFICATE O ABROGATE DAL DECRETO-LEGGE.

Decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni,  
dalla legge 20 marzo 1998, n. 52.

## ART. 1.

*(Disposizioni in materia di sostegno al reddito).*

1. Il termine previsto dalle disposizioni di cui all'articolo 4, comma 17, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, relative alla possibilità di iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro, è prorogato fino alla riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2001 ai fini dei benefici contributivi in caso di assunzione dalle liste medesime, nel limite complessivo massimo di 9 miliardi di lire per l'anno 1998 e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. A tal fine il Ministero del lavoro e della previdenza sociale rimborsa i relativi oneri all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), previa rendicontazione. *(omissis).*

## DISEGNO DI LEGGE

—

### ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, recante disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

*Decreto-legge 11 giugno 2002, n. 108, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 135 dell'11 giugno 2002.*

### **Disposizioni urgenti in materia di occupazione e previdenza.**

#### IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare tempestivi interventi al fine di contrastare i negativi effetti occupazionali derivanti da situazioni di grave crisi aziendale, nonché di assicurare adeguata tutela previdenziale, a seguito dell'entrata in vigore dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, fatto a Lussemburgo il 21 giugno 1999, ai lavoratori italiani definitivamente rientrati dalla Svizzera;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 giugno 2002;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro per gli italiani nel Mondo e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

#### ARTICOLO 1.

*(Interventi relativi a situazioni di crisi aziendale).*

1. Per i lavoratori dipendenti da aziende, già operanti in aree nelle quali siano stati attivati strumenti della programmazione negoziata, appaltatrici di lavori presso unità produttive di imprese del settore petrolifero e petrolchimico, con un organico di almeno 300 lavoratori, licenziati, a seguito di processi di ridimensionamento dei predetti appalti, a far data dal 29 marzo 2001 e comunque non oltre il 31 maggio 2003 e iscritti nelle liste di mobilità, la durata dell'indennità

di mobilità, stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per un massimo di trentasei mesi e nel limite massimo di seicentotrenta unità, e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennità di mobilità relativa al periodo di proroga è ridotta del venti per cento. Per i lavoratori in questione, i requisiti di cui agli articoli 16, comma 1, e 7, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, si considerano acquisiti con riferimento al lavoro prestato con passaggio diretto presso le imprese dello stesso settore di attività.

2. Per i lavoratori, già dipendenti da aziende operanti nel settore tessile ed ubicate nei territori di cui all'Obiettivo 1 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993 e successive modificazioni, che, a far data dal giugno 1996 e senza soluzione di continuità, abbiano fruito del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in base alle delibere CIPE del 18 ottobre 1994, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 14 del 18 gennaio 1995, e del 26 gennaio 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 15 marzo 1996, licenziati nel periodo dal 1° giugno 2002 al 31 maggio 2003 ed iscritti nelle liste di mobilità, la durata dell'indennità di mobilità, stabilita in quarantotto mesi dall'articolo 7, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, è prorogata per un massimo di quarantotto mesi e nel limite massimo di centoventi unità, e, comunque, non oltre il conseguimento del trattamento pensionistico di anzianità o di vecchiaia, in riferimento ai quali sono confermati, per tali lavoratori, i requisiti previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. La misura dell'indennità di mobilità relativa al periodo di proroga è ridotta del venti per cento.

3. Le aziende interessate dagli interventi di cui ai commi 1 e 2 sono tenute a versare all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'atto del pagamento delle somme previste dall'articolo 5, comma 4, della citata legge n. 223 del 1991, un importo pari all'onere del trattamento economico di mobilità per un periodo di sei mesi, compresi gli oneri relativi alla contribuzione figurativa.

4. La proroga dell'indennità di mobilità prevista dai commi 1 e 2 spetta a condizione che i lavoratori interessati, durante il periodo di durata della suddetta proroga, risultino impiegati in attività socialmente utili ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468. L'INPS verifica l'effettivo impegno dei lavoratori nelle predette attività.

5. Ai lavoratori licenziati da aziende operanti nel settore della sanità privata, con un organico superiore alle millecinquecento unità lavorative, assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria con cessazione dell'esercizio di impresa ed operanti nelle aree individuate ai sensi degli Obiettivi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 2081/93 del Consiglio, del 20 luglio 1993, per i quali sia scaduto, entro il 14 maggio 2002, il trattamento straordinario d'integrazione salariale disposto con decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, è corrisposto, per la durata di ventiquattro mesi e nel limite massimo

di milleottocento unità, un trattamento pari all'ottanta per cento dell'importo massimo dell'indennità di mobilità, così come previsto dalle vigenti disposizioni, comprensivo della contribuzione figurativa e degli assegni per il nucleo familiare, ove spettanti.

6. I lavoratori fruitori del trattamento di cui al comma 5 sono tenuti a frequentare, durante il periodo di durata del trattamento medesimo, corsi di formazione professionale, indetti dalla regione o dai competenti enti locali, finalizzati sia ad aggiornamento e riqualificazione professionale che a percorsi di ricollocazione posti in essere per i lavoratori stessi. La mancata ingiustificata partecipazione dei soggetti interessati alle attività formative comporta la decadenza dai benefici di cui al comma 5. Sono esentati dalla partecipazione alle attività formative i lavoratori che, nell'arco dei ventiquattro mesi di fruizione della indennità, maturino il diritto alla pensione.

7. Per la ricollocazione dei soggetti di cui al comma 5 si applica l'articolo 10, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468.

8. I lavoratori beneficiari del trattamento di cui al comma 5, interessati ad intraprendere un'attività autonoma in forma singola o associata, possono ottenere, secondo i criteri di cui al regolamento del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 17 febbraio 1993, n. 142, la corresponsione anticipata del predetto trattamento, nella misura non ancora fruita alla data di presentazione della richiesta. Le somme corrisposte a titolo di anticipazione del trattamento sono cumulabili con eventuali altri benefici previsti dalla normativa in vigore in materia di lavoro autonomo.

#### ARTICOLO 2.

*(Proroga dell'iscrizione nelle liste di mobilità per i lavoratori delle aziende con meno di 15 dipendenti).*

1. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, come modificato dall'articolo 78, comma 15, lettera b), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « 31 dicembre 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2002 » e le parole: « e di 9 miliardi di lire per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001 » sono sostituite dalle seguenti: « 9 miliardi di lire per l'anno 1999 e 23,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2000, 2001, 2002 e 2003 ».

#### ARTICOLO 3.

*(Lavoratori italiani rientrati dalla Svizzera).*

1. Fino alla data di entrata in vigore del provvedimento di riforma delle pensioni, e comunque non oltre il 31 dicembre 2003, nei confronti dei cittadini italiani rientrati definitivamente in Italia in stato di disoccupazione che maturino, a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'Accordo tra la Comunità europea e la Confe-

derazione svizzera sulla libera circolazione delle persone, ratificato con legge 15 novembre 2000, n. 364, il diritto a pensione anche con il computo dei periodi contributivi maturati in Svizzera, tale pensione è calcolata sulla retribuzione pensionabile italiana tenendo conto dell'anzianità contributiva maturata in Svizzera.

2. L'importo della pensione calcolato ai sensi del comma 1 viene corrisposto sino al compimento da parte dell'interessato dell'età pensionabile prevista nell'ordinamento pensionistico svizzero.

3. Dal mese successivo al compimento dell'età di cui al comma 2, l'importo della pensione è ricalcolato in pro-rata secondo la normativa comunitaria di sicurezza sociale.

#### ARTICOLO 4.

*(Copertura finanziaria).*

1. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 1, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2, pari a euro 77,2 milioni per l'anno 2002, 50,2 milioni per l'anno 2003, 10,1 milioni per l'anno 2004, 0,6 milioni per l'anno 2005, 4,1 milioni per l'anno 2006, 8,9 milioni per l'anno 2007, 9,4 milioni per l'anno 2008, 5,9 milioni per l'anno 2009, 2,2 milioni per l'anno 2010 e 0,3 milioni per l'anno 2011, si provvede, quanto a euro 0,5 milioni per l'anno 2002, 1,7 milioni per l'anno 2003, 1,9 milioni per l'anno 2004, 0,6 milioni per l'anno 2005, mediante le maggiori entrate derivanti dall'articolo 1, comma 3, e, quanto a euro 76,7 milioni per l'anno 2002, 48,5 milioni per l'anno 2003, 8,2 milioni per l'anno 2004, 4,1 milioni per l'anno 2006, 8,9 milioni per l'anno 2007, 9,4 milioni per l'anno 2008, 5,9 milioni per l'anno 2009, 2,2 per l'anno 2010, 0,3 milioni per l'anno 2011, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Agli oneri derivanti dagli interventi di cui all'articolo 3, valutati in euro 4,3 milioni per il 2002, 17,3 milioni per il 2003 e 26,1 milioni a decorrere dal 2003, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 8, del predetto decreto-legge n. 148 del 1993, come rifinanziata da ultimo dalla Tabella D della legge 23 dicembre 2001, n. 448.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

#### ARTICOLO 5.

*(Entrata in vigore).*

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sarà inserito nella Raccola ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 giugno 2002.

CIAMPI

BERLUSCONI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*

MARONI, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali.*

TREMAGLIA, *Ministro per gli italiani nel Mondo.*

TREMONTI, *Ministro dell'economia e delle finanze.*

Visto, *il Guardasigilli:* CASTELLI.



€ 0,52



\*14PDL0028900\*